



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO

ORDINANZA N. 22 DEL 20/05/2020

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO E DEL MERCATO AGRICOLO DEL GIOVEDÌ A FIESSO D'ARTICO, FINO AL 2 GIUGNO 2020 COMPRESO
-----------------	---

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto;

Vista la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 12035 del 25.02.2020;

Vista l'ordinanza n. 33 del 20.3.2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto all'assembramento di persone";

Viste le misure operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. COVID/0010656 del 03.03.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute n. 30 del 20.03.2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 19 marzo 2020, n. 19;

Viste le risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal governo del Decreto denominato #IoRestoCasa, pubblicate nel sito del Governo (www.governo.it);

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, che ha visto il susseguirsi di misure progressivamente più stringenti di natura cautelare per la prevenzione e contenimento del diffondersi del virus, quali il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la chiusura dei mercati con l'esclusione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 16/5/2020, n. 33;

Visto il D.P.C.M. 17/5/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", che stabilisce che dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento di varie attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) dell'ordinanza stessa e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell'allegato 2), e che include al punto C) "Attività Economiche" e al n.8 il "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Atteso che all'allegato 1) della predetta OPGRV n. 48 del 17 maggio 2020, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome con n. 20/81/CR01/COV19, per quanto attiene al commercio al dettaglio su aree pubbliche, stabiliscono le misure generali, le competenze dei Comuni e le misure a carico del titolare di posteggio;

Dato atto, che la presente regolamentazione tiene conto della localizzazione, delle caratteristiche specifiche del contesto urbano ed ambientale in cui sono inseriti il Mercato settimanale del sabato ed il mercato agricolo del giovedì di Fiesso d'Artico, della logistica e della frequentazione da parte dell'utenza, in rapporto anche allo spazio pubblico assegnato rispetto al numero degli operatori su area pubblica e dei produttori agricoli presenti;

Verificato che con l'assistenza della Polizia Locale e del Gruppo Comunale della Protezione Civile si riesce a garantire la regolamentazione della gestione per l'effettuazione nel territorio comunale del mercato settimanale del sabato e agricolo del giovedì, secondo le disposizioni vigenti in materia di contenimento da COVID-19;

Sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in data 19 e 20 maggio 2020;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

1. in via precauzionale ed in linea con le soprarichiamate disposizioni ministeriali e regionali attuative, di disporre l'effettuazione - fino al 2 giugno 2020 compreso, con orario di allestimento strutture mercatali dalle ore 7,00 e orario di vendita al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e sgombero dell'area alle 13,30 - del Mercato settimanale del sabato e del mercato agricolo del giovedì a Fiesso d'Artico in Piazza Marconi, regolamentandone la gestione così come segue:
 - a. L'area di Piazza Marconi, per l'effettuazione del mercato settimanale del sabato a Fiesso d'Artico viene perimetrata come da allegato sub. lett. a);
 - b. L'area di Piazza Marconi, per l'effettuazione del mercato agricolo del giovedì a Fiesso d'Artico viene perimetrata come da allegato sub. lett. b);
 - c. L'accesso viene consentito tramite 2 varchi di accesso e di uscita, nei quali saranno posizionati cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere;
 - d. Si assicura la sorveglianza pubblica da parte del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta e del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in maniera tale da consentire di verificare le distanze sociali (almeno 1 metro) e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - e. Nel caso il servizio di sorveglianza pubblica non fosse più assicurato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, saranno avvisate almeno 48 ore prima le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quindi venendo a mancare idonee misure logistiche, organizzative e di presidio il mercato in questione verrà chiuso temporaneamente ai sensi dell'art. 1, comma 9 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
2. Al fine di assicurare maggiore distanziamento dei posteggi tra loro, non essendo possibile ampliare l'area mercatale, saranno assegnati giornalmente agli operatori "precarì" le postazioni che risultano prive di titolare da almeno un anno agli operatori che vantano un notevole numero di presenze, mentre sono sospese operazioni di "spunta" su posteggi i cui titolari sono momentaneamente assenti;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

3. di prendere atto che nell'esercizio del commercio su aree pubbliche sia nei singoli posteggi isolati che in forma itinerante ove consentito, compresi gli imprenditori agricoli, saranno i singoli operatori personalmente responsabili del rispetto delle misure di distanziamento e gestione dell'attività secondo le disposizioni vigenti in materia di contenimento da COVID-19.
4. di stabilire, confermando in via ricognitiva, che le *misure a carico dei titolari di posteggio (allegato I OPGRV n. 48/2020)*, sono le seguenti:
 - a. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - b. obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - c. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - d. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - e. in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - f. divieto di vendita di beni usati.
5. di stabilire l'uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente nelle attività di acquisto di alimenti e bevande (punto 6 all. 5 del D.P.C.M. 26/4/2020);
6. resta comunque a carico dei singoli operatori di garantire il distanziamento sociale dei clienti in attesa di acquisti;

Gli operatori economici su area pubblica che saranno presenti alle operazioni mercatali, saranno accorpati nell'area evidenziata nell'allegato a), in base alla effettiva presenza, in quanto la stessa è perimetrata in via esemplificativa e non vincolante, in modo da dare garanzia del rispetto delle misure di contenimento indicate nella presente regolamentazione della gestione del mercato settimanale.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente Sezione "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico".

La violazione alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020, con le modalità di cui all'art. 13 della Legge 689/81.

La presente ordinanza viene trasmessa al Gruppo Comunale di Protezione Civile ed alle Associazioni di Categoria territorialmente competenti.

Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale

ALLEGATO SUB. LETT. A)

LEGGENDA:

SETTORE ALIMENTARE

Prodotti ittici

Prodotti Ortofrutticoli

Prodotti Alimentari


Produttore diretto

SETTORE NON ALIMENTARE

Calzature

Ortoflorovivaismo

Non alimentare generico



MERCATO AGRICOLA - ~~ALLEGATO SUB. LETT. C)~~
ALLEGATO SUB. LETT. B)

